

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 953)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio e partecipazioni statali) della Camera dei deputati nella seduta del 12 novembre 1969 (V. Stampato n. 1897)*

**presentato dal Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CARON)

**di concerto col Ministro dell'Interno**

(RESTIVO)

**e col Ministro del Tesoro**

(COLOMBO EMILIO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 19 novembre 1969*

**Autorizzazione di spesa per i Comitati regionali  
per la programmazione economica**

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

L'attività dei comitati regionali per la programmazione economica, istituiti con decreto ministeriale 22 settembre 1964 e successive modificazioni ed integrazioni, è prorogata sino alla costituzione degli organi regionali nei territori delle regioni a statuto ordinario.

Alle spese di funzionamento dei comitati indicati nel precedente comma, nonché a

quelle relative al finanziamento delle indagini, degli studi e delle rilevazioni occorrenti ai comitati medesimi, si applicano le disposizioni dell'articolo 1 della legge 14 novembre 1962, n. 1619 — quale modificato ed integrato dall'articolo 2 della legge 2 aprile 1964, n. 188, e dall'articolo 2 della legge 10 giugno 1965, n. 618 — dell'articolo 14, primo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, dell'articolo 1, ultimo comma, della legge 5 febbraio 1968, n. 86, e dell'articolo 1, ultimo comma, della legge 26 febbraio 1969, n. 35.

#### Art. 2.

Per l'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1970 è autorizzata la spesa di lire 700 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Al suindicato onere di lire 700 milioni si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.